



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Latina

I Sezione civile

N. [REDACTED] 2011 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico, Dott.ssa Giulia Paolini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. [REDACTED]/2011 R.G. promossa da:

[REDACTED] S.R.L. (c.f. [REDACTED]), in persona dell'amministratore unico *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. NATICCHIONI GLORIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Celli Beatrice sito in Latina (LT), Via G. Siciolante n. 1, giusta procura a margine dell'atto di citazione depositato il 21/03/2011;

attrice

contro

[REDACTED] S.p.A. (c.f. 0 [REDACTED] p.i. 1 [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ANDREA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito in Latina (LT), Via [REDACTED] 42, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 22/06/2011;

convenuta

Oggetto: *contratti bancari;*

CONCLUSIONI

come da verbale d'udienza del 26/01/2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 21/03/2011, [REDACTED] S.R.L. ha convenuto in giudizio – innanzi all’instato Tribunale – [REDACTED] S.P.A. (quale incorporante l'ex [REDACTED]), al fine di far dichiarare la nullità delle pattuizioni sugli interessi passivi ultralegali e sulle altre condizioni, tra cui la c.m.s., inserite in tre contratti bancari, nonché la nullità dell'anatocismo trimestrale e dell'imputazione di valute fittizie inerenti il contratto di apertura di credito a tempo indeterminato (fino a “revoca”), regolato sul conto corrente n. [REDACTED] (già c/c n. [REDACTED]), risalente al 1980 e cessato il 31/12/2006 (con un saldo negativo di euro 18.662,00), chiedendo altresì la condanna dell'istituto bancario a restituire l'indebito oggettivo quantificato, a mezzo c.t.p., nell’importo di euro 186.516,00, oltre le spese della perizia di parte, oltre interessi e rivalutazione.

[REDACTED], costituitasi tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/06/2011, ha chiesto la reiezione della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, la condanna dell’odierna deducente al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. per l’evidente mala fede con cui avrebbe intentato la presente lite; deduceva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito avversario e l’assenza di prova della natura solutoria dei pagamenti.

Alla prima udienza celebratasi il 12 luglio 2011 venivano concessi i termini di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c. e, all’udienza del 12 giugno 2012, la causa veniva trattenuta in decisione dall’originario assegnatario del fascicolo di cui in epigrafe sulla scorta della sola documentazione versata in atti, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con sentenza non definitiva n. 2524/2012 del 10/10/2012 e pubblicata in data 22/10/2012, il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha così statuito: “- *dichiara la nullità delle clausole contenute all'art. 57, terzo comma, dei contratti stipulati in data 30.7.1980 e del 9.1.1984, aventi ad oggetto la determinazione di interessi superiori a quelli legali; - rigetta la domanda di dichiarazione della nullità della clausola del contratto del 9.10.1985 con cui sono pattuiti interessi superiori a quelli legali; - dichiara la nullità delle clausole dei contratti stipulati in data 30.7.1980, 9.1.1984 e 9.10.1985 con cui è pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi; - rigetta la domanda di dichiarazione della nullità della commissione di massimo scoperto; - dichiara la nullità delle clausole con cui è pattuita l'antergazione e la postergazione delle valute; rigetta la domanda*

relativa all'applicazione di tassi usurari”.

Con separata ordinanza del 18/10/2012, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio al fine di espletare c.t.u. contabile, nominando quale ausiliario del Tribunale il [REDACTED], per determinare l'esatto ammontare del credito dell'istituto bancario in relazione al c/c citato *“ed in particolare in base alle previsioni contrattuali con esclusione di qualsiasi capitalizzazione degli interessi e della capitalizzazione della commissione di massimo scoperto alla luce dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità”* (v. ordinanza dr. Tuccillo, 18.10.2012).

Avverso predetta sentenza, [REDACTED] S.r.l. ha interposto appello avanti alla Corte Territoriale di Roma, con giudizio rubricato r.g. 2290/2013, censurando la summenzionata statuizione nella parte in cui non era stata riconosciuta la nullità del saggio ultralegale, della c.m.s. e delle altre spese di tenuta del conto all'intero rapporto (anche per il periodo relativo al terzo contratto dal 9/10/1985 fino alla chiusura del conto). Vi ha resistito l'Istituto Bancario.

La Corte d'Appello civile di Roma, con sentenza n. 5134/2018 pubblicata il 24/07/2018, in parziale riforma della sentenza non definitiva di primo grado, ha dichiarato che *“per la determinazione del tasso d'interesse negativo applicabile al rapporto instaurato tra le parti con il contratto del 9 ottobre 1985 e sino alla chiusura dello stesso, non debba tenersi conto delle variazioni di tasso nel tempo intervenute, dovendosi invece applicare per la ricostruzione del rapporto il tasso convenzionale espressamente pattuito tra le parti”*, confermando nel resto la statuizione di prime cure.

Avverso la statuizione di secondo grado è stato successivamente promosso dall'attrice ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e il giudizio è attualmente ivi pendente (v. nota di deposito del 10/06/2019 e note del 10/03/2020).

All'esito del deposito del primo elaborato peritale occorso in data 14/03/2014, il precedente G.I., all'udienza del 15/12/2015, dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni, assunta la causa in decisione, con ordinanza datata 12/7/2016, ritenendo che il nominato C.T.U., [REDACTED], non si fosse attenuto alle statuizioni indicate nella sentenza parziale, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio nominando contestualmente nuovo ausiliario nella persona della dott.ssa [REDACTED] ali.

Depositato così l'elaborato peritale in data 24/09/2018, la causa veniva così trattenuta nuovamente in decisione all'udienza dell'11/6/2019 previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., salvo

poi, con ordinanza del 04/01/2020, essere rimessa sul ruolo istruttorio al fine di disporre integrazione peritale con il medesimo tecnico al fine di “*sviluppare anche una seconda ipotesi di calcolo – alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Roma – senza tenere conto del tasso di interesse variato unilateralmente dalla Banca ed applicando soltanto il tasso pattuito ed una terza ipotesi di calcolo (salve tutte le altre indicazioni di cui ai quesiti formulati e precisati)*” (v. ordinanza dr. Galasso dd. 25/6/2020).

Dato così seguito a tale integrazione peritale, subentrata nelle more la scrivente, la causa veniva così trattenuta in decisione all’udienza del 26/01/2023, previa concessione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ricostruita così sinteticamente la vicenda processuale, non è forse superfluo rammentare che, allorquando venga resa una sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. ed il giudizio prosegua per l’ulteriore istruzione della causa, come avvenuto nel caso di specie, il frazionamento della decisione comporta tuttavia l’esaurimento dei poteri decisorii per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, sicché la prosecuzione del giudizio non può riguardare altro che le questioni non coperte da quella prima pronuncia.

Ne consegue che il giudice che abbia emesso la sentenza non definitiva - seppure essa non sia passata in giudicato - resta da essa vincolato nel successivo corso del giudizio davanti a sé quanto alle questioni ormai definite, sia quanto a quelle da queste stesse dipendenti che debbano essere esaminate e risolte sulla base dell’intervenuta pronuncia, a meno che tale ultima sia poi stata riformata con sentenza passata in giudicato a seguito di impugnazione immediata.

Nel caso di specie, com’è stato sopra detto e documentato in atti la sentenza non definitiva in parola, ancorché parzialmente riformata dal Giudice d’Appello, non può ritenersi ancora coperta da giudicato cd. esterno, essendo stato promosso ricorso per cassazione (il patrocinio attoreo nella memoria di replica ha riferito che la camera di consiglio del ricorso per cassazione presentato da Cometa s.r.l. è fissata per il 17 maggio 2023, v. pag. 4, replica), sicché le statuizioni adottate dal Giudice di prime cure con sentenza parziale risultano coperte da giudicato cd. interno e come tali non sono modificabili in questa sede.

Ciò posto, dopo il deposito della sentenza non definitiva che ha visto l’accoglimento di alcune

domande attoree, ██████████ S.r.l., all'ultima udienza del 26/1/2023, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *«vaglia il Tribunale ill.mo, allo stato e fatte salve le maggiori somme che saranno dovute all'esito del giudizio di gravame avverso la sentenza parziale, condannare la convenuta al pagamento di euro 100.725,36 (ipotesi A della CTU pari a euro 82.063,36 più euro 18.662,00 di saldo negativo al 31.12.2006 pagati da Cometa per chiudere il conto) oltre interessi, anche anatocistici, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo; condannare altresì la convenuta ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese diritti e onorari da distrarsi in favore dell'avvocata Gloria Naticchioni procuratrice antistataria".»* (cfr. verbale ud. 11/6/2019 richiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26/1/2023).

Alla luce di quanto sopra, unica questione sulla quale residua la delibazione del Tribunale è, per l'appunto, la domanda di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. formulata dall'odierna società attrice come precisata all'ultima udienza.

La domanda attorea può trovare accoglimento sulla scorta delle risultanze compendiate nell'elaborato peritale telematicamente depositato dalla C.T.U. dott.ssa rag. ██████████ il 24/9/2018.

L'attuale decisione non può invero fondarsi né sulla scorta della prima c.t.u. a firma del dott. Lodo, non avendo questi, come peraltro già condivisibilmente argomentato da altro precedente G.I. assegnatario della procedura, rispettato le statuizioni indicate nella sentenza parziale (v. ordinanza dd. 12/7/2016, dr.ssa Cavaceppi), né tantomeno sulla scorta dell'ultimo elaborato peritale telematicamente depositato sempre dal C.T.U. ██████████ in data 20/5/2022, a seguito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio, giusta ordinanza del precedente G.I. (v. ordinanza dd. 4.1.2020, dr. Galasso).

Ed invero, a sommosso avviso di chi scrive, la causa poteva essere già verosimilmente decisa con il deposito del secondo elaborato peritale da parte del C.T.U., sicché la scelta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio da parte del precedente G.I., - anche alla luce della parziale riforma del Giudice d'Appello, *“affinché predisponga una doppia ipotesi di calcolo tenendo conto, per entrambe le ipotesi, dei quesiti formulati nell'ordinanza del 22.10.2012, come precisati da questo giudice con l'ordinanza del 4.1.2020 e, per una delle due ipotesi, applicando il solo tasso pattuito senza tenere conto delle variazioni unilaterali”* (v. ordinanza 25/6/2020 dr. Galasso) -, è da ritenersi ultronea e fondare la decisione sull'ultimo elaborato peritale farebbe, come condivisibilmente asserito dal patrocinio attoreo,

“deragliare il processo”.

Come si è detto, allo stato, la pronuncia parziale di primo grado non è stata riformata con sentenza passata in giudicato, atteso che avverso la statuizione di secondo grado è stato promosso ricorso per Cassazione, sicché questo giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle da queste dipendenti, che debbono essere esaminate e decise sulla base dell'intervenuta pronuncia.

Ne consegue, pertanto, che la delibazione odierna debba unicamente prendere le mosse da quanto cristallizzato, tanto nella parte dispositiva quanto in quella motiva (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/01/2006, n.160; Cass. civ. 18510/2004), dalla sentenza parziale n. 2524/2012 del 10/10/2012 e dall'ordinanza resa dal G.I. ex art. 279, co. 2, n. 4), c.p.c. contenente i quesiti sottoposti al C.T.U. per l'ulteriore istruzione della causa.

Ciò posto, si è visto che con la sentenza non definitiva la pretesa attorea (*an*) ha trovato parziale accoglimento e la rimessione in istruttoria è stata, per l'appunto, disposta al solo fine di accertarne il residuo credito (*quantum*).

Nella fattispecie, nella statuizione parziale emessa dall'intestato Tribunale si evince che è stata dichiarata la nullità della clausola usi su piazza con effetti per il periodo dall'1.1.1982 al 9.10.1985 e che per lo stesso periodo è stata disposta l'epurazione dalle commissioni di massimo scoperto, nonché da qualsiasi ulteriore onere e spesa; è stato, inoltre, per effetto della dichiarata nullità della capitalizzazione trimestrale e di ogni altra commissione ivi inclusa la c.m.s., disposto che il ricalcolo, anche per le valute fittizie, debba effettuarsi per l'intero periodo dall'1.1.1982 fino alla chiusura del conto nel 2006.

Ciò posto, tenuto conto di quanto sopra statuito, parte attrice ha sostanzialmente chiesto la condanna dell'istituto di credito all'importo quantificato dal C.T.U. in risposta al quesito A) ovvero il seguente: *«Accerti il CTU l'ammontare dell'importo debito, credito relativo al rapporto in causa con sostituzione del tasso applicato con quello legale sino al 9.10.1985, eliminazione della CMS sino al 9.10.1985, eliminazione della capitalizzazione trimestrale di interessi, CMS e altre commissioni dall'inizio alla fine con sostituzione della data valuta con quella dell'operazione, sommando altresì gli importi ripetibili derivanti anche dal periodo (dal 1982 al 30.09.1991) in cui i documenti non sono completi»*

(v. ordinanza dd. 14/9/2017).

In risposta a predetto quesito, la C.T.U., nell'elaborato depositato il 24/9/2018, ha quantificato in euro 82.063,36 il saldo finale maturato a favore della ██████████. (v. pag. 16, punto 2, c.t.u.).

Orbene, i conteggi cui è addivenuto l'ausiliario del Tribunale risultano corretti e rispettosi dei criteri dettati dal Tribunale nella sentenza parziale e, pertanto, pienamente condivisibili.

Ed invero, la d. ██████████li, come si legge nell'elaborato peritale, ha provveduto a rielaborare il saldo del c/c n. 127/184 (poi divenuto n. 1000/100) senza alcuna capitalizzazione degli interessi, rideterminando il saldo spettante alla Banca *“scorporando il meccanismo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quantificando l'importo senza alcuna capitalizzazione degli interessi, CMS e le altre commissioni conteggiate trimestralmente, così come richiesto nel quesito. Sono stati altresì azzerati gli interessi trimestralmente addebitati (o accreditati allorquando la Banca ha liquidato gli interessi attivi). La medesima operazione è stata praticata per le Commissioni di massimo scoperto e gli importi relativi e alle ulteriori e varie spese e commissioni liquidate periodicamente dalla Banca. La eliminazione delle competenze trimestrali risponde alla esigenza di rideterminare i saldi di periodo in modo da eliminare qualsiasi forma di anatocismo”* (v. pag. 7, c.t.u.).

Il C.T.U., invero, ha dato altresì conto di essersi avvalsa, per l'espletamento dell'incarico conferitole, della documentazione prodotta dalla società ricorrente e, segnatamente, della copia degli estratti conto ordinario e scalare del rapporto di c/c n. 27/184 (1000/100 dal 30.4.2003) afferenti i movimenti contabili dal 31.12.1981 sino alla chiusura occorsa il 31/12/2006, evidenziando come non sarebbero stati depositati gli estratti conto per l'intero rapporto e, dunque, non documentati alcuni periodi (v. pp. 4 e 5 c.t.u.).

Orbene, l'incompletezza della documentazione sottoposta alla disamina del perito non comporta *ipso iure* la reiezione della domanda attorea di *actio indebiti*.

A tale riguardo merita rammentare quell'indirizzo di legittimità, seguito anche dai Tribunali di merito, secondo cui *«Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi. Gli estratti-conto, in quanto redatti dalla banca, ben possono costituire prova da far valere contro la medesima e non è indispensabile la loro acquisizione integrale, essendo*

sufficiente anche quella parziale, fermo restando, per un verso, che la domanda è sfornita di prova quanto alle pretese restitutorie relative al periodo non coperto dagli estratti, e, per altro verso, che il saldo iniziale da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del dovuto, è quello risultante dal primo degli estratti acquisiti, del quale sarebbe arbitrario l'azzeramento in mancanza di chiare indicazioni istruttorie in tal senso» (cfr. Cass. civile, sez. I, 09/10/2019, n. 25373; così anche Tribunale Crotone, 24/04/2020, n.378: «La mancata produzione di estratti conto relativi all'intero periodo di svolgimento dei rapporti contrattuali (nella specie intercorsi nell'arco di ben trentaquattro anni), incide sulle modalità di accertamento, non inficiando ex se la possibilità di rideterminare i rapporti di dare-avere tra le parti, in quanto il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dell'indebito ha l'onere di fornire la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi e non è tenuto alla produzione integrale degli estratti conto essendo sufficiente quella parziale, poiché gli stessi in quanto redatti dalla banca ben possono costituire prova da far valere contro la stessa.»).

In buona sostanza, «in caso di carenza parziale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi anche in base ad elementi che consentano di affermare che il debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso, mentre diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.» (Corte appello Campobasso, 31/01/2023, n.36).

Nel caso di specie, come anche rilevato dal Giudice nella sentenza parziale “I contratti sono tuttavia stati depositati da parte convenuta (doc. 2, 3 e 4 del relativo fascicolo)” (v. pag. 3, sentenza nr. 2524/12) e la C.T.U. ha, comunque, potuto fornire risposta ai quesiti mediante “i prospetti scalare dove sono evidenziati i conteggi effettuati dalla banca per la liquidazione delle competenze periodiche”, prospetti “utili all'indagine tecnica poiché è possibile risalire agli importi addebitati dalla Banca distinguendo le somme conteggiate a titolo di interessi rispetto a quelle calcolate a titolo di CMS e le altre competenze” (v. pp. 5 e 6, c.t.u.).

Corretto poi l'operato del tecnico nella parte in cui non ha proceduto all'azzeramento del saldo iniziale, in quanto non indicato nel quesito e “per quanto concerne i periodi mancanti...i vari saldi iniziali del

primo estratto conto successivo al periodo mancante è stato depurato dalle competenze precedenti addebitate dalla Banca”.

È invero indirizzo ermeneutico condiviso quello secondo cui «Nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio...Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.» (così, Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, n.11543; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 04/04/2019, n.9526: «Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva respinto integralmente la domanda della banca di condanna del correntista al pagamento del saldo passivo, in mancanza di un solo estratto conto relativo ad un periodo in cui il correntista aveva ammesso l'assenza di movimentazioni nel rapporto).»).

In ragione di quanto sopra, pertanto, è condivisibile il risultato raggiunto dalla C.T.U. in risposta al quesito A) e, dunque, il calcolo del saldo finale maturato a favore della ██████████ pari ad euro 82.063,66, conseguito dalla sottrazione del saldo finale attivo del c/c al 31.12.2006 (già depurato delle competenze eliminate dal 31.12.1981 al 31.12.2006) pari ad euro 95.107,95, decurtato di euro

13.044,59 a debito del correntista e, dunque, a favore della Banca convenuta.

All'importo così come determinato dal tecnico va altresì aggiunta la somma pari ad euro 18.662,00 che [REDACTED] ha pagato alla Banca all'atto di chiusura del c/c in parola cessato il 31/12/2006 ed è pertanto somma che la stessa ha diritto a ripetere dall'Istituto di Credito.

Orbene, con riferimento a tale importo anche il C.T.U., nella relazione del 24.09.2018, ha affermato il diritto dell'attrice a vedersi riconosciuto lo stesso, ancorché la stessa non abbia potuto verificare, dalla documentazione in esame, l'effettiva corresponsione della cifra in oggetto.

Tale circostanza, tuttavia, è da ritenersi pacifica in causa, così come anche l'intervenuta cessazione del c/c alla data del 31.12.2006, sia in quanto effettivamente ricompresa nei conteggi espressi dalla c.t.p. a firma del [REDACTED] (v. pag. 8, all. 1, citazione) in cui si dà atto che "*gli importi indebitamente richiesti dalla banca e pagati dalla Società*" nella misura pari ad € 186.516,00, è ricompresa anche la posta negativa di € 18.662,00 (v. all. c.t.p.), sia in quanto non fatta oggetto di specifica contestazione (art. 115 c.p.c.) da parte della Banca, né fatta oggetto di richiesta di restituzione nella dispiegata domanda riconvenzionale finalizzata alla sola condanna per lite temeraria.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, acclarato il credito dell'odierna deducente, la Banca convenuta va condannata alla restituzione in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro 100.725,36, maggiorata di interessi, anche anatocistici, come richiesti, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.

Va invece disattesa la domanda formulata dall'attrice di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., posto che la non lieve discrasia tra il maggior *petitum* richiesto e quello riconosciuto consentono di non ritenere sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi per una condanna per lite temeraria.

Ogni altra questione è da ritenersi assorbita, ivi compresa la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta.

Il parziale accoglimento delle domande attoree, la particolare complessità della vicenda processuale, anche per le questioni processuali trattate, fanno ritenere sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti del giudizio, nella misura di metà ciascuna.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- a) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad euro 100.725,36, oltre interessi, anche anatocistici, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- b) rigetta la domanda attorea di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- c) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta;
- d) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
- e) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti del giudizio, nella misura di metà ciascuna.

Così deciso in Latina, il 14/5/2023

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Paolini